COMUNE DI SAN VINCENZO

Provincia di Livorno

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

2021 - 2022-2023

1.0 INTRODUZIONE

1.1 La prevenzione della corruzione

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" è stato introdotto nell'ordinamento italiano un sistema organico di disposizioni finalizzate prevenzione del fenomeno corruttivo che produce molteplici effetti negativi sull'economia e sullo sviluppo e che ha costituito ,anche per tale ragione, oggetto di convenzioni internazionali e di specifiche raccomandazioni.

La L. 190/2012 costituisce, infatti, attuazione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116, nonché della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n.110.

In attuazione delle disposizioni contenute nella l. 190/2012, molteplici sono stati i provvedimenti normativi volti a darne attuazione tra cui:

- **Decreto legislativo n.235/2012** recante "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art.1, comma 63, della legge 6 dicembre 2012, n.190";
- 2 **Decreto legislativo n.33/2013** recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni come risultante dalle modifiche di cui al **Decreto legislativo n. 97/2016**;
- Decreto legislativo n.39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190" e successive modifiche e integrazioni;
- 4 **Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.62** Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165".
- 5 **Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016):** al comma 221 ha stabilito la non applicazione del principio della rotazione dei dirigenti di cui alla Legge 190/2012 nel caso in cui risulti incompatibile con la dimensione dell'ente.
- 6 **Decreto legislativo n.179/2017:** procedura per le segnalazioni di illeciti ed irregolarità da parte dei pubblici dipendenti (whistleblowing policy).

1.2 Nozione di "corruzione"

Con il termine corruzione, come precisato nella circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, non ci si riferisce solo ai reati previsti dal libro II, titolo II, capo I del Codice Penale (delitti contro la Pubblica Amministrazione) ma si intende "ogni situazione in cui, nel corso dell'attività amministrativa si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati".

L'ANAC ha declinato in più occasioni una nozione di corruzione in senso ampio, che è stata ulteriormente precisata nel PNA 2019 (Parte I, par. 2), comprendendo, oltre alle fattispecie corruttive penali in senso proprio e alla gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dal libro II, titolo II, capo I del Codice Penale, diversi da quelli aventi natura corruttiva, il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, ed anche "l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità)".

Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter del Codice penale), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Tale nozione ampia viene recepita anche ai fini del presente PTPCT, in sintonia con la finalità della legge 190/2012 di superare un approccio meramente repressivo e promuovere il progressivo potenziamento degli strumenti di prevenzione, attraverso un sistema di misure dirette ad incidere su "condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio".

Attraverso le disposizioni della Legge 190/2012 e successive modifiche e integrazioni (in ultimo il D. Lgs. n. 97 del 25.5.2016), il legislatore ha inteso perseguire i seguenti obiettivi principali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione

1.3 La strategia di contrasto su due livelli

Nell'assetto normativo delineato, la strategia di contrasto alla corruzione si articola su due livelli, quello nazionale e quello "decentrato", a livello di singola amministrazione pubblica.

Al livello nazionale

il Dipartimento della Funzione Pubblica predispose sulla base di specifiche linee di indirizzo elaborate da un Comitato interministeriale, il Piano azionale Anticorruzione (PNA), approvato l'11 settembre 2013 dalla CIVIT, ora denominata ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in base all'assetto di competenze in materia stabilite dalla legge.

Il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione.

A partire dal 2016, l'ANAC ha elaborato i PNA e i successivi aggiornamenti affiancano ad una parte generale, in cui sono affrontate questioni di impostazione sistematica dei PTPCT, approfondimenti tematici per amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al fenomeno.

Il PNA 2019, assorbe e supera tutte le parti generali dei precedenti Piani e relativi aggiornamenti, lasciando invece in vigore tutte le parti speciali che si sono succedute nel tempo fornendo una definizione aggiornata di "corruzione" e di "prevenzione della corruzione", che integra e supera le precedenti definizioni.

Il PNA 2019, **distingue fra la definizione di corruzione,** ovvero i "comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli", più propri del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, **da quella di "prevenzione della corruzione"**, ovvero "una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.".

Pertanto, non si intende modificato il contenuto della nozione di corruzione, intesa in senso penalistico, ma la "prevenzione della corruzione" introduce in modo organico e mette a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio.

In particolare, il PNA 2019 chiarisce gli aspetti che le amministrazioni devono tenere in considerazione nella progettazione del loro sistema di gestione del rischio di corruzione, identificando i seguenti principi:

• Principi strategici:

- Coinvolgimento degli organi di indirizzo politico-amministrativo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo, da realizzarsi mediante l'adozione, da parte del Consiglio Comunale, precedentemente all'adozione definitiva del PTPCT ad opera della Giunta, di un documento contenente gli obiettivi strategici dell'Ente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
- o Coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa nel processo di gestione del rischio attraverso una responsabilizzazione diretta di tutti i soggetti interessati;
- O Collaborazione fra amministrazioni intesa come strumento per rendere maggiormente sostenibile l'attuazione del sistema di gestione della prevenzione della corruzione.

• Principi metodologici:

- o Attuazione del sistema di prevenzione attraverso un approccio sostanziale e non già come mero adempimento formale;
- o Gradualità del processo di gestione del rischio, soprattutto in amministrazioni di ridotte dimensioni;
- o Selettività nell'individuazione delle priorità di trattamento, attraverso una adeguata analisi e stima dei rischi che insistono sull'organizzazione;

- o <u>Integrazione fra il processo di gestione del rischio di corruzione e quello di</u> <u>misurazione e valutazione della performance</u> organizzativa ed individuale dell'Ente, prevedendo che tutte le misure specifiche programmate nel PTPCT diventino necessariamente obiettivi del Piano della Performance e inserendo criteri di valutazione che tengano conto del coinvolgimento nel sistema di prevenzione della corruzione;
- Miglioramento e implementazione continua del sistema di gestione del rischio di corruzione attraverso la realizzazione di un sistema di monitoraggio che consenta una valutazione effettiva dello stato di attuazione delle attività programmate.

• Principi finalistici:

- o Effettività della strategia di prevenzione, evitando di introdurre nuovi oneri organizzativi, ma orientando l'attività alla creazione di valore pubblico per gli utenti;
- o <u>Creazione di valore pubblico</u>, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni.

A livello decentrato

La Legge n. 190/2012 ed i conseguenti provvedimenti attuativi, nonché il Piano Nazionale Anticorruzione, attribuiscono un ruolo essenziale alle strategie di prevenzione della corruzione a livello di ente locale, con riferimento sia alle dinamiche organizzative interne, sia all'esercizio delle attività amministrative ed ai rapporti con i cittadini ed i soggetti economici.

Lo strumento fondamentale di attuazione della normativa anticorruzione in ambito comunale è costituito dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), che deve essere approvato dalla Giunta Comunale su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione).

La definizione del PTPC è conseguente alla individuazione da parte dell'organo di indirizzo di obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza" i quali costituiscono "contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione".

Nel D.U.P. -documento unico di programmazione 2021/2023 approvato con deliberazione consiliare n. 26 Del 29/12/2021 l'amministrazione ha individuato le seguenti linee di indirizzo che dovranno essere perseguite nella formazione del piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza:

- il Piano dovrà essere redatto coinvolgendo attivamente tutti i Dirigenti e i dipendenti delle strutture organizzative dell'ente, coordinati dal RPCT;
- il Piano dovrà privilegiare misure tese all'informatizzazione e alla standardizzazione delle procedure, in modo da favorire lo snellimento e la semplificazione dell'azione amministrativa;
- il Piano dovrà prevedere misure di prevenzione che favoriscano un'attività amministrativa caratterizzata dalla massima trasparenza, anche con la pubblicazione di dati ulteriori e non obbligatori, contribuendo così a migliorare la conoscenza delle azioni dell'ente, rendendole più comprensibili alla generalità dei cittadini e dei fruitori dei servizi locali;
- il Piano dovrà tener conto delle indicazioni fornite dagli Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione
- il Piano, al fine di tutelare il diritto di accesso dei cittadini, dovrà prevedere il monitoraggio del rispetto dei termini di legge per l'evasione delle istanze da parte di tutti gli uffici".
- collegare l'attuazione delle misure previste nel PTPC al sistema di valutazione della performance;

Avuto riguardo alle dimensione della struttura comunale l'adeguamento del Piano alle nuove indicazioni del PNA 2019 non potrà avvenire che gradualmente prevedendo in particolare nel corso del primo anno ,oltre i suddetti obiettivi,le seguenti azioni:

- 1 individuare le attività nell'ambito delle quali e più elevato il rischio di corruzione con l'attivazione della analisi dei processi di formazione delle principali attività con l'apporto oltre che del RPCT, dei Dirigenti e responsabili di servizi o Uffici- con individuazione delle misure di prevenzione e dei responsabili dell'attuazione;
- 2 prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- 3 Potenziare il sistema informativo per il monitoraggio dell'azione amministrativa e delle misure di prevenzione della corruzione e al fine di migliorare la gestione dei flussi informativi relativi agli obblighi sulla trasparenza e alle richieste di accesso generalizzato;
- 4 Rafforzare le competenze del personale anche al fine di assicurare una maggiore qualità dell'azione amministrativa e nella trasparenza dei dati e nell'attuazione della normativa sull'accesso.

In considerazione anche degli eventi verificatesi a marzo 2021 che vede coinvolti in indagini su eventi di natura corruttiva amministratori e dipendenti dell'ente ,nel corso del primo anno -2021 - viene prevista una azione volta :

- alla costituzione di apposito gruppo di lavoro che dovrà partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure, contribuendo alla promozione di specifiche misure di prevenzione, e dando attuazione alle misure di propria competenza programmate nel PTPCT, operando in modo tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse istituendo a tale fine una rete di referenti con indicazione delle relative competenze.
- all'adozione di misure quali l'adozione di patti di intregrità e adozione di linee guida per la prevenzione della corruzione e di fenomeni di collusione negli appalti pubblici in linea con la Comunicazione sugli strumenti per combattere la collusione negli appalti pubblici e sugli orientamenti riguardanti le modalità di applicazione del relativo motivo di esclusione (2021/C 91/01) della Commissione Europea.
- Alla implementazione di una piano di formazione per il personale calibrato in particolare sulle materie appalti e governo del territorio;

Tali azioni costituiranno specifici obbiettivi di Piano Performance 2021

2.0 GLI ATTORI DEL SISTEMA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE A LIVELLO LOCALE

2.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

A livello periferico, le amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali individuano, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e, negli enti locali, preferibilmente nel Segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione.

Nell'allegato n. 3 al PNA 2019, **allegato** per conoscenza, sono indicate ed individuati i Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

A livello locale, oltre al R.P.C. sono coinvolti nella strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo i seguenti organi e soggetti:

2.2 La Giunta Comunale:

E' l'organo di indirizzo politico cui competono, entro il 31 gennaio di ogni anno o comunque nel termine fissato, l'adozione iniziale ed i successivi aggiornamenti del P.T.P.C., indicando le finalità da perseguire e gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione. La Giunta Comunale altresì approverà tenendo conto del necessario coordinamento con il Piano stesso, i documenti di programmazione strategico-gestionale del Comune anche al fine di rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

2.3 | Dirigenti / Responsabili:

nell'ambito delle Aree di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio.

In particolare l'articolo 16 del D.Lgs. n. 165 del 2001 dispone che:

- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti (comma 1-bis);
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo (comma 1-ter);
- provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva (comma 1-quater).

I Dirigenti /Responsabili inoltre, con riguardo alle attività considerate a rischio dal presente Piano:

- svolgono attività d'informativa nei confronti del R.P.C. ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett. c) della legge 190 del 2012, anche su segnalazione dei propri dipendenti;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C;
- vigilano sull'applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.
- comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro 30 giorni dalla approvazione del presente documento, i nominativi dei dipendenti assegnati al proprio settore cui siano demandate attività istruttorie nell'ambito di quelle ad alto rischio di corruzione anche ai fini dell'individuazione del personale da inserire nei programmi di formazione.
- Informano i dipendenti assegnati alle attività a rischio nell'ambito della struttura di competenza ed impartiscono loro le relative istruzioni operative al fine di assicurare il monitoraggio ed il riscontro costante sulle attività.

In particolare, il dipendente assegnato ad attività a rischio di corruzione:

- dovrà riferire al Dirigente/responsabile l'andamento ed il rispetto dei tempi dei procedimenti assegnati attraverso un report mensile periodico;
- dovrà informare tempestivamente il Dirigente/responsabile dell'impossibilita di rispettare i tempi del procedimento e di qualsiasi altra anomalia rilevata, indicando le motivazioni in fatto e in diritto che giustificano il ritardo. Il Dirigente/responsabile dovrà intervenire opportunamente per l'eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate e, qualora le misure correttive non

rientrino nella sua competenza normativa ed esclusiva, dovrà informare subito il Responsabile della Prevenzione della corruzione, proponendogli le azioni correttive da adottare.

I Dirigenti/responsabili dell'amministrazione controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 come modificato dal D. Lgs. n. 97 del 25.5.2016.

2.4 Il Responsabile della trasparenza

- è individuato nel Segretario generale del Comune Dott Lucio D'Agostino (provvedimento del Sindaco n.30 del 28 10 2020 contestuale alla nomina di RPC), in relazione a quanto previsto dall'articolo 43 del D. Lgs. n. 33/2013 secondo cui "il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza";
- svolge le funzioni indicate dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013.

2.5 Il R.AS.A. - responsabile anagrafe unica della stazione appaltante -

Ogni stazione appaltante è tenuta a **nominare il soggetto responsabile (RASA)** dell'inserimento e aggiornamento nella BDNCP presso l'ANAC dei dati relativi all'anagrafica della stazione appaltante, della classificazione della stessa e dell'articolazione in centri di costo, sussiste fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. la disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 10, del D.lgs. 50/2016). L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Resta salva la facoltà delle amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, di valutare l'opportunità di attribuire a un unico soggetto entrambi i ruoli (RASA e RPCT) con le diverse funzioni previste, rispettivamente, dal D.Lgs. 179/2012 e dalla normativa sulla trasparenza, in relazione alle dimensioni e alla complessità della propria struttura.

Nel Comune di San Vincenzo, in assenza di specifica nomina, le funzioni di RASA si intendono accessive alla figura del RPCT.

2.6 Organismo di Valutazione - O..V.

al quale il presente Piano assegna adeguato riconoscimento, considerando che il ruolo è di particolare rilievo anche per rafforzare il raccordo tra le misure di prevenzione della corruzione e quelle di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione, per la verifica della coerenza tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione:

- partecipa al processo di gestione del rischio;
- nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti, tiene conto dei rischi e delle azioni inerenti la prevenzione della corruzione svolgendo anche funzioni legate alla trasparenza amministrativa (articoli 43 e 44 d.lgs. 33/2013);
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e sue modificazioni (articolo 54, comma 5, d.lgs. 165/2001);
- verifica che i PTPC siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e, altresì, che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza ai fini della validazione della stessa;
- esercita la facoltà di richiedere al RPCT informazioni e documenti necessari per lo svolgimento dell'attività di controllo di sua competenza (art. 41, comma 1 lett. h) del D.Lgs. 97/2016) ed esaminano la relazione annuale dallo stesso redatta.

Il Dott. Massimiliano Bendinelli è l'Organismo di Valutrazione, organo monocratico, dei Comuni di San Vincenzo e Sassetta, nominato con Provvedimento del Sindaco di San Vincenzo n. 61 del 26/08/2019 confermato con decreto commissariale n. 21 del 22 .4.2021 fino alla data di insediamento dei nuovi organi amministrativi.

2.7 L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (articolo 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'Autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 C.P.P.);
- opera in raccordo con il Responsabile per la prevenzione della corruzione per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 15 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici".

All'interno del Comune di San Vincenzo l'ufficio U.P.D. è attribuito all'Area 1 Urbanistica – Lavori Pubblici e Affari Istituzionali.

2.8 Tutti i dipendenti dell'amministrazione:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.C.P.:
- segnalano le situazioni di illecito ed i casi di personale conflitto di interessi.

2.9 I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

• osservano per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento.

3.0 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

La prima fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'ente per via delle specificità in cui opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per le caratteristiche organizzative.

3.1 A LIVELLO NAZIONALE l'indice di percezione della corruzione (cpi) di transparency international misura la percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica in numerosi paesi di tutto il mondo.

Per l'anno 2020, "Il Corruption Perception Index (CPI) elaborato da Transparency International posiziona l'Italia al 52esimo posto su 180 Paesi considerati.

Il punteggio assegnato all'Italia è di 53, pertanto, pur mantenendo il punteggio attribuitogli nell'edizione 2019, perde una posizione in graduatoria.

l CPI 2020 segna un rallentamento del *trend* positivo che aveva visto l'Italia guadagnare 11 punti dal 2012 al 2019, pur confermandola al 20simo posto tra i 27 Paesi membri dell'Unione Europea.

3.2 A LIVELLO REGIONALE dal "quarto rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in toscana anno 2019" si estrapolano le seguenti considerazioni:

"L'analisi delle tendenze evolutive delle organizzazioni criminali in Toscana e delle relative linee d'azione, sia nei mercati illeciti sia nell'economia legale, conferma come la regione pur non essendo tra le aree a tradizionale presenza mafiosa, costituisca un appetibile territorio di conquista per tutte le mafie attratte dalla variegata ricchezza del locale tessuto socio-economico confermandosi uno dei territori privilegiati dalle mafie per attività di riciclaggio e per la realizzazione di reati economico-finanziari su larga scala.

Si conferma la tendenza secondo la quale i gruppi criminali nello svolgimento delle proprie attività illecite in Toscana tendono ad assumere un controllo funzionale, piuttosto che territoriale, del mercato e a specializzarsi in uno specifico settore criminale (o legale), operando su più territori in base alla domanda dei beni e/o servizi illegali (o legali) presente sul mercato regionale;

I dati raccolti nel 2019 confermano che il riciclaggio e l'occultamento di capitali criminali è il principale obiettivo degli investimenti delle mafie nell'economia regionale, prediligendo alcuni settori tradizionali come quello immobiliare e della ricettività/turismo.

Da un primo studio preliminare a partire dall'analisi di 38 episodi di accesso criminale selezionati e avvenuti nell'ultimo decennio che hanno riguardato il territorio toscano (43 gli operatori economici selezionati) si traggono i seguenti punti:

Secondo i dati del Casellario imprese di ANAC, la Toscana è al 9° posto su scala nazionale per numero di provvedimenti interdittivi comunicati all'Autorità dal 2014 al 2018 (41 comunicazioni), al 14° posto ponderando per il numero di imprese attive sul territorio. Nell'ultimo biennio il numero di comunicazioni è aumentato rispetto al biennio precedente (+32%), in linea rispetto alla media nazionale, Nel triennio 2016-2018, la provincia di Lucca è la prima in Toscana per numero di operatori interdetti (34° posto su scala nazionale).

Dall'analisi degli episodi emersi in Toscana, l'accesso criminale non si realizza tendenzialmente attraverso il ricorso ad un metodo mafioso classico, che include forme di intimidazione esplicite ed implicite, ma piuttosto tramite strategie 'convenzionali' di alterazione della concorrenza;

Su 43 operatori censiti, il 53% di questi è stato coinvolto nell'ambito dei lavori pubblici, seguito da servizi e forniture (33%), e, in ultimo, delle autorizzazioni e concessioni (14%). Negli ultimi anni l'ambito dei servizi ha visto un incremento significativo (oltre il 70% degli operatori coinvolti negli ultimi cinque anni);

Il 40% degli episodi hanno visto i comuni come principali stazioni appaltanti, seguono le società a partecipazione pubblica/concessionarie (20%) e le ASL (12%). Gli episodi riguardano anche stazioni appaltanti fuori dal territorio toscano, ma hanno visto il coinvolgimento di operatori economici con sede legale in Toscana;

Le principali attività economiche per le quali si è verificato un accesso criminale sono le costruzioni/edilizie (42%) e i rifiuti (21%), che comprendono anche le attività di trasporto e trattamento rifiuti e inerti, oltre che lavori di manutenzione e gestione di discariche.

Tra i servizi quelli relativi ad attività di ristorazione/refezione sono tra i più importanti (11%);

Il quarto rapporto citato evidenzia poi come Il baricentro invisibile della corruzione sistemica sembra spostarsi verso il settore privato. Da un'analisi in profondità emerge una diffusa e condivisa conoscenza delle prassi informali che regolano le interazioni tra i partecipanti alle pratiche corruttive: le "regole della corruzione" – ad esempio, quella che sancisce lo "scambio di cortesie" nella presentazione di offerte fittizie nelle gare di appalto, sono comunemente accettate e rispettate tra gli attori privati, grazie a collante fiduciario maturato nel corso del tempo.

La logica dominante tra gli attori privati coinvolti appare di natura collusiva, non concorrenziale, e alcuni attori privati – professionisti, imprenditori – possono assumere un ruolo egemone all'interno di questi circuiti corruttivi/collusivi, di fatto organizzando le gare di appalto.

Accanto agli imprenditori (presenti in 34 casi) e ai funzionari/dirigenti pubblici (25 casi), in poco meno della metà – 21 su 52 – dei nuovi eventi analizzati nel triennio si rileva una presenza di professionisti, spesso con un ruolo attivo di promotori, camera di compensazione, facilitatori, intermediari tra gli altri attori coinvolti.

Al contrario, i soggetti con responsabilità politica sono presenze marginali: nel quadriennio 2016/2019 essi appaiono in appena 4 casi, nessun nuovo caso nel 2019.

Il quarto rapporto mette poi in evidenza come la ludopatia sia generatrice di corruzione. Nel corso del 2019 in due vicende viene alla luce, quale movente ipotizzato o conclamato del coinvolgimento in attività di corruzione o di peculato di "pubblici ufficiali" e funzionari pubblici, la loro dipendenza patologica dal gioco – in un altro caso invece è chiamata in causa la sindrome da shopping compulsivo.

3.3 AMBITO COMUNALE - le principali variabili socio economiche relative al territorio amministrato.

Poiché comunque resta ferma la responsabilità di ogni ente di contestualizzare l'analisi anche rispetto a dati in proprio possesso, si fornisce un quadro sintetico di alcuni indicatori del contesto socio-economico del territorio comunale, che pongono in evidenza le caratteristiche dell'area nella quale l'Ente opera, che potrebbero favorire il verificarsi di fenomeni, relazioni, influenze, dei cosiddetti portatori e rappresentanti di interessi esterni.

3.3.1 Il territorio e le infrastrutture stradali e ferroviarie

Il Comune di San Vincenzo è posizionato nella porzione sud-occidentale della Provincia di Livorno. Confina a nord con il Comune di Castagneto Carducci, a est con Suvereto e Campiglia Marittima, a sud con Piombino, a ovest con il Mar Tirreno; si estende su una superficie di 33,14 km², presenta un'altitudine di 5,00 metri sul mare, con quota 0,00 alla linea di battigia e quota 646 ml. al vertice di Monte Calvi.

L'unica frazione è quella di San Carlo situata in collina a 5 km dal capoluogo.

La lunghezza del litorale marino è di circa 11 Km.

Il reticolo idrografico del territorio comunale è costituito da 5 fossi principali e da altri canali secondari di limitata entità:

- Fosso Acquaviva o delle Rozze (9 km.)
- Fosso del Renaione (3 km)
- Fosso dei Prigionieri o Val di Gori (6 km.)
- Fosso del Bufalone (4 km.)
- Fosso Botro ai Marmi (9 km.)

3.3.2 Infrastrutture viarie

Il territorio comunale è attraversato da importanti infrastrutture viarie a carattere nazionale, come la Strada di Grande Comunicazione S.S.1 "Aurelia" Livorno-Grosseto, con la presenza dei due svincoli San Vincenzo-Nord e San Vincenzo-Sud; dalla strada provinciale n. 39 "Vecchia Aurelia"; dalla strada provinciale n. 20 per Campiglia Marittima e dalla ex strada provinciale n. 23 "della Principessa" divenuta comunale, che da San Vincenzo conduce a Piombino (sede di servizi per l'area della val di Cornia, polo siderurgico e dell'industria meccanica, nonché punto di imbarco per l'Isola d'Elba) che soprattutto nella stagione turistica diviene una direttrice ad intenso livello di traffico veicolare.

Strade interne di primaria importanza sono quella di San Bartolo, che collega la vecchia Aurelia a San Carlo (4.022 m.), via della Valle che insiste nella valle delle Rozze (1585 m.) e via di Caduta, che collega la vecchia Aurelia a via della Principessa (2.047 m.).

La direttrice ferroviaria Roma-Genova attraversa il territorio comunale, con la stazione delle Ferrovie dello Stato (RFI) presente nel centro dell'abitato.

Il servizio ferroviario regionale è costituito prevalentemente dagli interregionali Roma-Pisa, seguito dai collegamenti Grosseto-Livorno-Pisa-Firenze.

Un percorso ferroviario collega la Stazione di San Vincenzo alla cava Solvay di San Carlo ad uso esclusivo dell'attività industriale estrattiva, per il trasporto allo stabilimento di Rosignano. (Fonte Quadro conoscitivo del Piano Strutturale)

3.3.3 Analisi demografica

Popolazione residente al censimento 2011 - n. 7.023

Popolazione residente al 31.12.2018 - n. 6755

Popolazione residente al 30.11.2019 - n. 6.695

Popolazione residente al 31.12.2020 - n. 6.636

3.3.4 Economia insediata

La Regione Toscana, riconoscendo l'importanza dell'elemento territoriale, ha a suo tempo provveduto a una suddivisione del proprio territorio in Sistemi Economici Locali (SEL - Deliberazione del Consiglio Regionale n. 219 del 26 luglio 1999). I SEL "costituiscono l'unità territoriale minima in base alla quale *riorientare* la batteria degli strumenti operativi e di supporto alle politiche di intervento" e "costituiscono l'ambito territoriale per la valutazione degli effetti dei progetti e degli interventi". Queste aree sono state definite partendo dai mercati locali del lavoro, individuati nel tentativo di cogliere aree relativamente contenute in cui però vi sia un forte riconoscimento della comunità locale. Il Comune di San Vincenzo, insieme ai 4 comuni di Piombino, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta, costituisce l'unità territoriale SEL 16 "Val di Cornia".

San Vincenzo ha nel **turismo** l'asse portante delle proprie attività economiche.

In termini quantitativi ha il massimo della capacità ricettiva alberghiera e residenziale rispetto alle località della "Costa degli Etruschi", con 87 strutture ricettive che offrono oltre 11.000 posti letto e con un dimensione delle presenze turistiche ufficiali di circa 1.100.000.

Sono stimate oltre n. 3.500 cosiddette "seconde case", in gran parte destinate all'ospitalità estiva, che concorrono ad incrementare in modo consistente le presenze ufficiali, con punte di arrivi nel mese di agosto che rendono verosimilmente compresenti oltre 30.000 persone.

Il **terziario** è caratterizzato dalla presenza di oltre duecento **esercizi per la vendita** al dettaglio e di oltre cento **pubblici esercizi**, che insieme alle **strutture ricettive**, alle agenzie di viaggi, quelle immobiliari, assicurative e all'**artigianato** di servizio, costituiscono una rete di piccola impresa di notevoli dimensioni in rapporto al numero delle persone residenti, in quanto evidentemente dimensionata sui flussi e le presenze turistiche.

Al di là della generale situazione di crisi economica che permane a livelli ben più ampi di quello comunale, viene registrata ogni anno una non trascurabile incidenza dei subingressi nelle attività commerciali, un fenomeno che oltre i limiti fisiologici potrebbe rappresentare un indicatore sullo stato di salute degli esercizi e di un conseguente pericolo di possibili infiltrazioni.

Sulle pratiche relative all'apertura e/o subingresso in attività commerciali o turistiche il controllo preliminare consiste nella richiesta dei "carichi pendenti" al casellario giudiziario al momento di ricevimento della SCIA. Il controllo è svolto a tappeto e riscontra soltanto la eventuale mancanza di requisiti di onorabilità per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 71 del D. Lgs. 26/03/2010 n° 59.

Non vi è stata alcuna segnalazione da parte della Procura della Repubblica di soggetti non aventi i requisiti personali (Fonte: Ufficio Attività Produttive – SUAP).

L'industria è presente sul territorio comunale con l'insediamento Solvay a San Carlo e risente sempre meno degli effetti occupazionali che garantivano un tempo l'industria belga e il polo meccanico siderurgico di Piombino, investito da anni da una profonda crisi produttiva fino alla totale messa in cassa integrazione dei dipendenti.

Il Porto turistico, un punto di riferimento nella rete dei servizi turistici, va oltre la stretta funzione nautica, essendo divenuto un punto di riferimento e di ritrovo, anche per la concentrazione di esercizi pubblici. Ospita circa 280 barche per con una dimensione fino a un massimo di 20 metri di lunghezza.

Gli sportelli bancari sul territorio comunale sono n. 4.

L'agricoltura riscontra una fase di difficoltà riconducibile a una quadro più generale, pur dimostrando vitalità in settori come quello viticolo e olivicolo; da segnalare una discreta presenza di attività agrituristiche.

L'attività edilizia privata, dopo un lungo periodo espansivo, ha mostrato negli ultimi anni una diminuzione significativa degli interventi.

Da parte di imprese private gli interventi di maggior rilievo risultano effettuati in campo turistico e commerciale.

4.0 IL CONTESTO INTERNO ALL'ENTE

La struttura organizzativa dell'Ente è stata definita con Delibera della Giunta Comunale n. 163 del 27 agosto 2020, riorganizzando quanto in precedenza definito, in ultimo con Delibera della Giunta Comunale n. 349 del 17.12.2019. Permane una macro-struttura con tre figure dirigenziali, con quattro posizioni organizzative ed una di alta specializzazione.

Il complesso dei procedimenti gestiti dalla struttura da ricondurre ai membri dell'organigramma è indicato negli allegati che ne dettagliano la tipologia e l'entità (con l'indice di rischio).

Lo schema organizzativo vigente è quello riportato nell'allegato 1)- nell'allegato 2 è riportato il funzionigramma

Si evidenzia che Comune è stato investito nei primi giorni del mese di marzo 2021 da una ampia e complessa indagine giudiziaria che vede indagati sia amministratori (sindaco ,assessori e consiglieri), che dirigenti e personale dipendente sia soggetti privati. All'indagine sono seguite le dimissioni del Sindaco ,divenute efficaci il 2 aprile 2021, con conseguente decreto prefettizio di sospensione del Consiglio Comunale e nomina di Commissario e sub Commissario per la gestione provvisoria dell'ente.

Le indagini implicano contestazioni anche di reati(elencati all'art. 7 della legge n.69 /2015) ai quali l'Anac attribuisce valore di "condotte di natura corruttiva" che impongono la misura della rotazione straordinaria ai sensi dell'art.16, co. 1, lettera l-quater, del d.lgs.165 del 2001. Misura che è stata adottata nei confronti di personale interessato mentre per altri sono state comunque prese misure di prevenzione. Per tutti i dipendenti interessati si è aperto il procedimento disciplinare, sospeso in attesa del prosieguo delle indagini ed esito del giudizio.

La vicenda, indipendentemente dalla sua conclusione pone comunque necessario un approfondimento delle misure di prevenzione da adottare nelle materie oggetto di indagine in particolare urbanistica-edilizia – appalti nonché inerenti la formazione non solo specialistica ma anche culturale.

Sulla basi di tali circostanze si ritiene di prevedere uno step di aggiornamento del Piano al 31 luglio 2021 al fine di anticipare un primo adeguamento della gestione del rischio sulla base della nuova metodologia del PNA 2019 con particolare riguardo alle aree – governo del territorio – atti autorizzativi in materia edilizia – contratti pubblici che sono oggetto di indagine giudiziaria. nonché un potenziamento della formazione rivolta ai soggetti interessati

5.0 GESTIONE DEL RISCHIO

Il PNA 2019, pur in continuità con i precedenti PNA, ha sviluppato e aggiornato le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo precedentemente elaborate. Tale elaborazione costituisce oggi l'unico riferimento metodologico da seguire nella predisposizione del Piano. Tuttavia, il PNA 2019 prevede che il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) possa essere applicato in modo graduale, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPC 2021-2023.

Come detto in precedenza entro il 31 lugli o2021 si provvederà con la costituzione di apposito gruppo di lavoro all'adeguamento entro il 31 luglio 2021 della gestione e trattamento del rischio sulla base della nuova metodologia prevista dal PNA 2019.

In via transitoria conferma quanto disposto in materia di gestione del rischio e trattamento con il precedente PTPC

La Legge 190/2012 all' art. 1, comma 16, ha già individuato specifiche aree di rischio, riguardanti i procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice degli appalti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D. Lgs. n. 150 del 2009.

Secondo le indicazioni del PNA, per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione e che pertanto debbono essere presidiate più di altre mediante l'implementazione di misure di prevenzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle seguenti macro aree:

- **AREA A)** acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera);
- **AREA B)** affidamento di lavori, servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture);
- **AREA C)** provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (esempio: autorizzazioni e concessioni);
- **AREA D)** provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati);
- **AREA** E) ambiti diversi e specifici.

In relazione a ciascuna delle Aree indicate i rischi identificati, in un'ottica strumentale alla realizzazione di fatti di corruzione, sono i seguenti:

Area A) - acquisizione e progressione del personale

- previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;

- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
- inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione (regole quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari);
- progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
- motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Area B) - affidamento di lavori, servizi e forniture

- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (esempio: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
- utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;

Area C) - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici, al fine di agevolare particolari soggetti (esempio: inserimento nelle prime posizioni di una lista di attesa);
- abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (esempio: controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).

Area D) - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- riconoscimento indebito di indennità o di esenzioni o agevolazioni a cittadini non in possesso dei requisiti di legge, al fine di agevolare determinati soggetti;
- uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;
- rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.

Area E) - ambiti diversi e specifici

La valutazione del rischio è il risultato della mappatura dei processi/procedimenti/attività divisi per Area e Servizio che presentano, oltre a quanto già indicato dall'art.1, comma 16 della Legge n.190/2012, situazioni di rischio sulla base di una analisi che valuta le probabilità che un evento accada e sulla gravità del danno che ne può derivare.

Per ogni processo/attività, categoria di processo/attività è indicata una sintetica descrizione dei fattori di rischio che possono verificarsi e possono riguardare diversi momenti e

fasi dell'attività amministrativa e il relativo livello di rischio (bassissimo, basso, medio, elevato, elevatissimo).

Ciò sulla base della natura dell'attività e tenuto conto anche di tutti gli interventi già attuati dai singoli Settori/Servizi (regolamentazioni, sistemi di monitoraggio e controllo, procedure di trasparenza, controlli interni,ecc.) che riducono il livello di rischio e le azioni che possono incidere sulla prevenzione e contrasto della corruzione.

I procedimenti, già censiti nella precedente stesura del Piano sono oltre 300.

Negli allegati 2, 3 e 4 sono indicati per ciascuna area, procedimenti/attività o categorie di procedimenti ed attività che possono essere considerati a rischio di corruzione con il relativo livello.

7.0 IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

In base al livello di rischio, si devono pertanto prevedere interventi più o meno incisivi volti a prevenire la corruzione.

Le misure di prevenzione si distinguono in obbligatorie e ulteriori.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, in base alle previsioni della Legge 190/2012 e dei provvedimenti attuativi, ha individuato una serie di misure obbligatorie, che debbono, pertanto, essere necessariamente attuate dall'amministrazione.

Costituiscono misure ulteriori quelle non previste come obbligatorie dal legislatore. Alcune di esse sono, peraltro, già in corso di applicazione da parte della struttura comunale. Altre saranno eventualmente oggetto di specifica introduzione tenuto conto dell'impatto sull'organizzazione e del grado di efficienza che si ritiene di attribuire a ciascuna di esse.

L'azione programmata attraverso il presente PTPC presterà maggiore attenzione alla applicazione delle misure obbligatorie con una graduale introduzione di ulteriori misure.

L'inserimento nel Piano Performance e nel presente atto di obbiettivi chiari e misurabili, nonché riconducibili in modo preciso ai loro responsabili e redatti con il coinvolgimento dei dipendenti stessi (come da indicazioni dell'ANAC), è da considerare un buon passo in avanti, in un contesto positivo che non ha fatto riscontrare particolari anomalie negli ultimi tre anni (da quando cioè è stato approvato il primo Piano).

Alla stessa stregua va considerata una attenzione particolare al rispetto del **Codice di comportamento**, approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 10 del 22.1.2014 e rettificato con Delibera n. 18 del 7.2.2014, al contempo si dà atto che con Delibera n. 11 del 22.1.2014 è stato approvato il Regolamento sui procedimenti disciplinari e con Del. della Giunta Comunale n. 69 del 23.3.2017 il regolamento a tutela del dipendente che segnala illeciti.

7.1 Meccanismi e strumenti di prevenzione di carattere generale.

In relazione alle attività considerate a rischio di corruzione si deve tener conto di una serie di criteri di carattere generale.

Per quanto riguarda **l'attività contrattuale e il conferimento di incarichi** è opportuno evidenziare che, sia le procedure di reclutamento di qualsiasi tipologia di soggetto esterno, sia quelle per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, rientrano in ambiti già disciplinati da una specifica normativa di settore che "a monte" prevede una serie tipizzata di adempimenti in capo all'Amministrazione.

Tali adempimenti finalizzati a garantire la trasparenza (si rinvia agli obblighi di pubblicità specificamente previsti per gli incarichi esterni o agli obblighi di trasmissione dati nei confronti di ANAC) e la correttezza delle procedure (ad esempio le verifiche post-aggiudicazione nel campo degli appalti o le approvazioni degli atti di concorso) pongono in capo al Dirigente/responsabile o al funzionario preposto sanzioni amministrative e individuano correlati profili di responsabilità di natura amministrativo-contabile, nel caso di mancato o inesatto adempimento.

Tali adempimenti sono espressamente preordinati a consentire l'attivazione nei confronti delle singole pubbliche Amministrazioni di un sistema di monitoraggio e di controllo sulla legittimità delle attività in esame da parte degli organismi di controllo preposti, che dovrebbe di per sé già assolvere a una funzione di prevenzione di episodi di corruzione, fermo restando che il principale deterrente alla corruzione è rappresentato dall'applicazione delle disposizioni contenute nel codice penale.

7.2 Nei meccanismi di formazione delle decisioni:

- a) Nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:
- rispettare l'ordine cronologico di protocollazione dell'istanza;
- redigere gli atti in modo semplice e comprensibile;
- rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
- distinguere, di norma, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dell'adozione dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti: l'Istruttore proponente e il Dirigente/Responsabile;
- b) Nella formazione dei provvedimenti, con particolare riferimento agli atti in cui vi sia ampio margine di discrezionalità amministrativa o tecnica, motivare adeguatamente l'atto con l'onere di motivazione tanto più stringente quanto più ampia sarà la sfera della discrezionalità;
- c) Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa si richiede puntuale preventiva definizione dei criteri di valutazione e della loro ponderazione nel bando/lettera invito;
- d) Nelle procedure selettive relative a reclutamento di personale, nel rispetto del principio di competenza professionale dei commissari, le azioni opportune consistono in:
- un meccanismo di rotazione dei componenti con l'inserimento di alcuni componenti esterni, ove e per quanto possibile e in considerazione della dimensione dell'Ente;
- la previsione della preventiva pubblicazione dei criteri di valutazione nel bando/avviso di selezione.
 - e) Nell'attività contrattuale:
 - rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
 - privilegiare l'utilizzo degli acquisti a mezzo Consip, Mepa, o altre forme di mercato/piattaforme elettroniche, motivandone puntualmente il mancato ricorso;
 - assicurare il confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare e di valutazione delle offerte chiari ed adeguati;
 - ridurre l'area degli affidamenti diretti;

- rispettare le linee giuda emanate da ANAC
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- verificare la congruità dei prezzi di acquisto, di cessione dei beni immobili o costituzione/cessione diritti reali minori;
- per i componenti delle commissioni di gara e concorso, dichiarare all'atto dell'insediamento nella prima seduta di non trovarsi in rapporto di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara o al concorso.
 - f) Verificare sempre l'assenza di professionalità interne nel caso di conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza.

7.3 Nei meccanismi di attuazione delle decisioni:

- a) rilevare i tempi medi di pagamento;
- b) monitoraggio all'interno delle Aree dei procedimenti conclusi fuori termine e le motivazioni delle anomalie;
- c) vigilare sull'esecuzione dei contratti dell'Ente;
- d) implementare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo tale da assicurare trasparenza e tracciabilità;
- e) tenere presso ogni Area uno scadenzario dei contratti in corso (o altro strumento operativo interno), al fine di monitorare le scadenze evitando le proroghe non espressamente previste per Legge.

8.0 LE MISURE OBBLIGATORIE

1) Trasparenza

Fonti normative:

Art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 34, Legge 6 novembre 2012 n. 190;

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

L. 7 agosto 1990, n. 241;

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Descrizione della misura

Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività amministrativa, elevata dal comma 15 dell'articolo 1 della legge 190/2012 a "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione".

La suddetta Legge 190 ha stabilito che la trasparenza dell'attività amministrativa deve essere assicurata mediante la pubblicazione sui siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni rilevanti stabilite dalla legge stessa.

Il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 adottato in virtù della delega legislativa contenuta nella predetta legge, definisce la trasparenza quale "accessibilità totale" delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali d'uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità

e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza è pertanto condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali. Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. Le azioni per l'attuazione degli obblighi di trasparenza sono indicate nella Sezione Trasparenza del presente Piano.

Attuazione della misura

| AZIONI | SOGGETTI RESPONSABILI | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | PROCESSI INTERESSATI |
|---|---|-----------------------------|-------------------------|
| Le azioni sono indicate nella Sezione Trasparenza del presente Piano e comunque dovranno essere integrative e rafforzative degli obblighi contenuti nelle disposizioni vigenti. | Responsabile per la Trasparenza, Dirigenti, referenti per la trasparenza, incaricati della pubblicazione, dipendenti in genere. | 2021-2022 -2023 | Tutti |

2) Codice di comportamento dei dipendenti

Fonti normative:

Art. 54 D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, comma 44, Legge 190/2012;

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;

Codice di comportamento dei dipendenti comunali (approvato dalla Giunta Comunale con Delibera n. 10 del 22.1.2014 e rettificato con Delibera n. 18 del 7.2.2014)

Descrizione della misura

In attuazione della delega conferitagli con la Legge 190/2012 "al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico" il Governo ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62).

Il Codice di comportamento costituisce un'efficace misura di prevenzione della corruzione, in quanto si propone di orientare l'operato dei dipendenti pubblici in senso eticamente corretto e in funzione di garanzia della legalità, anche attraverso specifiche disposizioni relative all'assolvimento degli obblighi di trasparenza e delle misure previste nel PTPC.

In attuazione delle disposizioni normative (art. 54, comma 5, D.Lgs. 165/2001 e art.1, comma 2, D.P.R. 62/2013) e delle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 75/2013, il Comune di San Vincenzo ha provveduto a definire un proprio Codice di comportamento, nel quale sono state individuate specifiche regole

comportamentali, tenuto conto del contesto organizzativo di riferimento. Il Codice di Comportamento comunale, è stato approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 22.01.2014 (poi *rettificato con Delibera n. 18 del 7.2.2014*), all'esito di una procedura di consultazione pubblica.

| AZIONI | SOGGETTI RESPONSABILI | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | PROCESSI INTERESSATI |
|--|---|--|-------------------------|
| Diffusione e illustrazione del Codice di Comportamento ai dipendenti, collaboratori e consulenti del Comune. Verifica puntuale della presenza e conformità delle comunicazioni o dichiarazioni di conflitto di interessi nelle varie ipotesi di assegnazioni di funzioni o incarichi. | Dirigenti, dipendenti, collaboratori e consulenti del Comune, secondo le disposizioni del Codice di comportamento. | 2021/2023 e secondo le indicazioni del Codice. | Tutti |

3) Astensione in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni

Fonti normative:

Art. 6 bis L. 241/1990;

Art. 1, comma 9, lett. e), L. 190/2012;

D.P.R. 62/2013;

Regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 dell' 8.2.2013.

Descrizione della misura

Le disposizioni di riferimento mirano a realizzare la finalità di prevenzione attraverso l'astensione dalla partecipazione alla decisione di soggetti in conflitto, anche potenziale, di interessi.

1) Conflitto di interesse

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale (art. 6 bis della Legge 241/90).

Secondo il D.P.R. 62/2013 "il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici".

Il dipendente deve astenersi, inoltre, dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

Le disposizioni sul conflitto di interesse sono riprodotte nel Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, cui si rinvia per una compiuta disamina. L'inosservanza dell'obbligo di astensione può costituire causa di illegittimità dell'atto.

2) Monitoraggio dei rapporti

La Legge 190/2012 (art.1, comma 9) stabilisce che, attraverso le disposizioni del PTPC, debba essere garantita l'esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

| AZIONI | SOGGETTI RESPONSABILI | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | PROCESSI INTERESSATI | EVENTUALI RISORSE ECONOMICHE NECESSARIE |
|--------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
|--------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|

| Formazione/informazione | Responsabile della prevenzione | 2021-2022-2023, secondo | Tutti | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-------|--|
| sull'obbligo di astensione in caso | della corruzione, in collaborazione | cadenze periodiche. | | |
| di conflitto di interessi | con i Dirigenti. | · | | |
| nell'ambito delle iniziative di | | | | |
| formazione sulle disposizioni del | | | | |
| PTPC e del Codice di | | | | |
| comportamento. | | | | |
| Informativa scritta relativa alla | Dipendenti, Dirigenti, | Al sorgere del conflitto potenziale. | Tutti | |
| sussistenza di conflitto di | Segretario Generale. | | | |
| interessi, anche potenziale. | | | | |
| Inserimento, nei provvedimenti | Dirigenti e dipendenti comunali | Al momento della formazione del | Tutti | |
| conclusivi di procedimenti | | relativo atto. | | |
| amministrativi e nei pareri, di | | | | |
| una attestazione espressa circa | | | | |
| l'assenza di conflitto d'interessi, | | | | |
| ai sensi dell'art. 6 <i>bis</i> L.241/1990, | | | | |
| dell'art. 6 D.P.R.62/2013 e del | | | | |
| Codice di comportamento. | | | | |

4) Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti

Fonti normative

art. 53, comma 3-bis, D.lqs n. 165/2001;

art. 1, comma 58 -bis, legge n. 662/1996;

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;

Regolamento sugli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni del 25.6.2014.

Descrizione della misura

La concentrazione di incarichi conferiti dall'amministrazione e dunque di potere decisionale, in capo ad un unico soggetto (dirigente o funzionario), aumenta il rischio che l'attività svolta possa essere finalizzata a scopi privati o impropri.

Inoltre, lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse, che possono costituire a loro volta sintomo di fatti corruttivi.

Peraltro, in altra direzione lo svolgimento di incarichi extra istituzionali può costituire per il dipendente una valida occasione di arricchimento professionale con utili ricadute sull'attività amministrativa dell'ente.

La Legge 190/2012 ha stabilito che attraverso intese da raggiungere in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni Enti locali si sarebbero dovuti definire gli adempimenti per l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui al citato articolo 53, comma 3-bis, D.Lgs. 165/2001.

In base all'intesa siglata dalla Conferenza Unificata il 24 luglio 2013, è stato costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per analizzare le criticità e stabilire i criteri generali poi inseriti in un Regolamento sugli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni del 25.6.2014.

| AZIONI | SOGGETTI RESPONSABILI: | PROCESSI INTERESSATI | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE |
|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| Controllo del rispetto dei criteri riguardanti gli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui alla Conferenza unificata del 24.7.2013 ai sensi dell'art. 1, comma 60, Legge 190 del 2012 e del Regolamento sugli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni del 25.6.2014. | Giunta – Segretario - Dirigenti | Conferimento di incarichi | Permanente |
| Verifica della compatibilità e della rispondenza del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Ente con la normativa di riferimento e i suoi aggiornamenti. | Dirigente Area 1, in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione | | permanente |

5) Inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di incarichi amministrativi di vertice

Fonti normative:

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39

Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013

Regolamento sugli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni del 25.6.2014.

Descrizione della misura

Attraverso lo svolgimento di determinate attività o funzioni possono essere precostituite situazioni favorevoli ad un successivo conferimento di incarichi dirigenziali (attraverso accordi corruttivi per conseguire il vantaggio in maniera illecita). Inoltre il contemporaneo svolgimento di talune attività può inquinare l'imparzialità dell'agire amministrativo. Infine, in caso di condanna penale, anche non definitiva, per determinate categorie di reati il legislatore ha ritenuto, in via precauzionale, di evitare che al soggetto nei cui confronti la sentenza sia stata pronunciata possano essere conferiti incarichi dirigenziali o amministrativi di vertice.

Le disposizioni del D.Lgs. 39/2013 stabiliscono, dunque, in primo luogo, ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi amministrativi di vertice. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione del divieto sono nulli e l'inconferibilità non può essere sanata.

Il decreto in esame prevede, inoltre, ipotesi di incompatibilità tra l'incarico dirigenziale e lo svolgimento di incarichi e cariche determinate, di attività professionale o l'assunzione della carica di componente di organo di indirizzo politico.

La causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato all'incarico incompatibile.

Attuazione della misura

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, accerterà, all'atto del conferimento e nel corso dell'incarico nei confronti dei titolari di incarichi previsti dai Capi II, III, V e VI del D.Lgs. 8/4/2013, n. 39 per le situazioni ivi contemplate, la sussistenza di eventuali situazioni di inconferibiltà e incompatibilità .

| AZIONI | SOGGETTI | PROCESSI | TEMPISTICA DI |
|--------|---|---------------------------|---|
| | RESPONSABILI: | INTERESSATI | ATTUAZIONE |
| · · | Responsabile della prevenzione della corruzione tramite ufficio Affari Istituzionali | Conferimento di incarichi | All'atto del conferimento dell'incarico |

| Pubblicazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione relative ad inconferibilità e incompatibilità sul sito web del Comune. | Responsabile Trasparenza | Tutti | Tempestivamente |
|---|--------------------------|-------|--|
| Dichiarazione tempestiva in ordine all'insorgere di cause di inconferibilità o incompatibilità dell'incarico. | | Tutti | Immediatamente al verificarsi della causa di inconferibilità o incompatibilità |

6) Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Fonti normative: art. 53, comma 16-ter, D.Lqs n. 165/2001

Descrizione della misura

La misura mira a prevenire il rischio che, durante il periodo lavorativo, il dipendente possa essersi precostituito situazioni lavorative tali da poter sfruttare il ruolo ricoperto al fine di ottenere un impiego più vantaggioso presso l'impresa o il soggetto privato con cui ha avuto contatti.

Per eliminare il rischio di accordi fraudolenti, il legislatore ha limitato la capacità negoziale del dipendente cessato dall'incarico per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.

I dipendenti che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dell'amministrazione non possono svolgere, infatti, in detto periodo attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli; ai soggetti privati che li hanno conferiti o conclusi è vietato contrattare con la pubblica amministrazione interessata per i tre anni successivi, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.

| AZIONI | SOGGETTI RESPONSABILI: | PROCESSI INTERESSATI | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE |
|--|---------------------------|--|--|
| Nelle procedura di scelta del contraente, acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. | Dirigenti | Procedure di scelta del contraente/affidamenti diretti | In connessione alla procedura di gara. |
| Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. | Dirigente Area 1 | Procedure di scelta del contraente/affidamenti diretti | In connessione alla procedura di assunzione. |
| Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti che abbiano agito in violazione del divieto e, sussistendone le condizioni, esperimento di azione giudiziale nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione del divieto. | Dirigenti | Procedure di scelta del contraente/affidamenti diretti | In connessione alla procedura di gara. |

7) Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici

Fonti normative:

art.35 bis D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012)

Descrizione della misura

La misura mira ad evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), all'interno di organi amministrativi cui sono

affidati peculiari poteri decisionali.

Tali soggetti:

- non possono far parte, neppure con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possono far parte di commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

La preclusione relativa all'assegnazione agli uffici sopra indicati riguarda sia i Dirigenti che il personale appartenente alla categoria D.

In relazione alla formazione delle commissioni e alla nomina dei segretari, la violazione delle disposizioni sopraindicate, si traduce nell'illegittimità dei provvedimenti conclusivi del relativo procedimento.

Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in commento, l'ente si astiene dal conferire l'incarico e, in caso di accertamento successivo, provvede alla rimozione dell'incaricato.

| AZIONI | RESPONSABILI | PROCEDIMENTI INTERESSATI | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE |
|---|--|---|---|
| Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri delle commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi, per la scelta del contraente o per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici. | Dirigente interessato alla formazione della Commissione. | - Acquisizione e progressione del Personale; - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario. | All'atto della formazione della Commissione. |
| Acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative per dirigenti e personale assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici. | Tutti i Dirigenti | - Affidamento di lavori, servizi e forniture; - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; - Gestione di risorse finanziarie. | Tempestivamente |
| Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, al Responsabile U.P.D. e al Dirigente di riferimento della pronuncia nei propri | Dirigenti e dipendenti | Tutti | Tempestivamente |

| confronti di sentenza, anche non definitiva, di condanna o di applicazione della pena su richiesta per i reati previsti nel capo I del titolo II del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione). | | | |
|---|--------------------------------------|-------|------------|
| Verifica dei regolamenti interni relativamente all'aggiornamento e la coerenza con le normative in materia. | Dirigenti dei settori interessati | Tutti | permanente |

8) Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione

Fonti normative
articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/2012;
art. 16, comma 1, lett. l-quater, del D.lgs 165/2001;
Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013

Preso atto delle difficoltà ad applicare una rotazione ordinaria periodica, l'Amministrazione Comunale è attenta al monitoraggio della attività a più elevato rischio corruzione attuando il meccanismo della cosiddetta rotazione "straordinaria" disciplinata dall'art. 16 c.1 lettera L quater del D.Lgs 165/2001 nei casi di avvio dei procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

In ipotesi di rotazione straordinaria ai sensi dell'art. 16 comma comma 1, lett. l-quater, del D.lgs 165/2001 si procede applicando le indicazioni fornite dall'Anac nelle proprie delibere n. 215 del 26.3.2019 e n. 345 del 22.4.2020 individuando nel Sindaco il soggetto competente all'adozione del provvedimento di rotazione nel caso interessi uno dei Dirigenti - Responsabili di servizio.

L'amministrazione nell'ambito della riorganizzazione predisposta è intervenuta anche al fine modificare la compagine di alcuni servizi nei limiti necessari a salvaguardare la continuità della gestione amministrativa e le competenze professionali acquisite per mantenere gli standard di erogazione dei servizi.

La riduzione delle figure dirigenziali a tre oltre il Segretario Generale, già effettuata con la riorganizzazione precedente, e generalmente la unicità della figura di responsabile del procedimento, stante le dimensioni ridotte dell'Ente, rende di difficile attuazione una rotazione sistematica.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, a seguito di analisi che eseguirà in ogni Area al cui interno siano presenti aree a rischio di corruzione, potrà proporre, qualora lo ritenga opportuno e necessario, la rotazione dei Dirigenti e/o P.O. preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione e con la partecipazione, coinvolgimento e d'intesa con i Dirigenti stessi, potrà proporre di procedere alla rotazione del personale addetto allo svolgimento delle attività in detto ambito o comunque modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività dell'ufficio.

Nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, potrebbero essere promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria.

Altro criterio che potrà essere adottato, in luogo della rotazione, è quello di fare in modo che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale.

| AZIONI | RESPONSABILI | PROCEDIMENTI INTERESSATI | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE |
|---|--------------------|---|-----------------------------|
| Rotazione straordinaria | Dirigenti /Sindaco | Procedimenti a più elevato rischio di corruzione | Tempestivamente |
| Verifica ipotesi di rotazione del personale addetto allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione | Dirigenti | Procedimenti a più elevato rischio nei quali ipoteticamente è possibile che siano commessi reati di corruzione | 2021-2022-2023 |

9) Tutela del soggetto che segnala illeciti - Whistleblowing

Fonti normative Art.54 bis D.Lgs. 165/2001

Descrizione della misura

Costituisce una misura che mira a consentire l'emersione dei fenomeni corruttivi.

In base all'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla Legge 190/2012) il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

La tutela del dipendente che segnala illeciti incontra ovviamente il limite rappresentato dai casi in cui la denuncia o la segnalazione integri i reati di calunnia o di diffamazione (con i connessi profili risarcitori).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie (e cioè, come precisato nel PNA, le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili) è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione.

La denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dall'art. 10 D.Lgs. 267/2000. Si considerano rilevanti le segnalazioni riguardanti comportamenti oggettivamente illeciti o sintomatici di malfunzionamento e non eventuali e soggettive lamentele personali.

Il Regolamento è stato approvato con Del. della Giunta Comunale n. 69 del 23.3.2017 e notificato a tutti i dipendenti.

| AZIONI | RESPONSABILI | PROCEDIMENTI INTERESSATI | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Obbligo di riservatezza in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, del Responsabile U.P.D., del Responsabile dell'Ufficio Protocollo e del Responsabile del sistema di protocollazione riservata. | Responsabile della Prevenzione della corruzione, del Responsabile dell'Ufficio Protocollo e Responsabile Protocollo riservato. | Tutti | Immediato |
| Adozione specifico Regolamento /procedura. Eventuali integrazioni al Regolamento approvato dalla Giunta Comunale con Del. n. 69 del 23.3.2017, in seguito modifiche normative | Segretario Generale – Responsabile PC | | 2021/2023 |
| Comunicazione formale ai dipendenti di utilizzo del modulo allegato al presente Piano. La segnalazione può essere inviata anche direttamente ad ANAC. | Segretario Generale – Responsabile PC | | |

10) Formazione del personale

<u>Fonti normative</u>
<u>Articolo 1, commi 5, lett. b), 8, 10, lett. c), 11, L. 190/2012</u>
<u>Art.7 D.Lgs. 165/2001</u>
<u>DPR 70/2013</u>

Descrizione della misura

Il responsabile della prevenzione della corruzione è tenuto a definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree esposte al rischio corruttivo.

Come peraltro chiarito dalla magistratura contabile, le fattispecie di formazione obbligatoria, cioè espressamente prevista da disposizioni normative (quale l'ipotesi in esame), non rientrano nella tipologia delle spese da ridurre ai sensi dell'art. 6, comma 13, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010.

Inoltre la S.N.A. (Scuola Nazionale di Amministrazione) con cadenza periodica e d'intesa con le amministrazioni, provvede alla formazione dei dipendenti pubblici chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base dei piani adottati dalle singole amministrazioni, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

In considerazione della sempre più rapida evoluzione normativa e giurisprudenziale riguardante i diversi ambiti dell'agire amministrativo e la conseguente mancanza di adeguata "stabilizzazione" degli istituti giuridici da applicare, l'organizzazione di percorsi formativi costituisce, inoltre, un'esigenza diffusa del personale finalizzata ad evitare anche "malfunzionamenti" e "illegittimità" inconsapevoli nell'operare.

L'amministrazione nel bilancio di previsione annuale deve prevedere, mediante appositi stanziamenti, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.

| AZIONI | RESPONSABILI | PROCEDIMENTI | TEMPISTICA DI | RISORSE |
|---|------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| | | INTERESSATI | ATTUAZIONE | ECONOMICHE |
| | | | | NECESSARIE |
| Inserimento nel Piano triennale della | Responsabile della | Tutti con priorità | | Nel Piano della |
| formazione di iniziative specifiche in | Prevenzione della | per i dipendenti più | 2021/2023 | Formazione e nel |
| materia di prevenzione della corruzione, | Corruzione, in | "esposti". | , | Bilancio di previsione |
| anche attraverso l'utilizzazione di soggetti | collaborazione con i | | | triennale. |
| formatori. | Dirigenti | | | |
| 1) Formazione di livello generale per tutti i | Responsabile della | | 2021-2023 | Nel Piano della |
| dipendenti di almeno una giornata | Prevenzione Corruzione | | | Formazione e nel |
| lavorativa relativamente a: | o suo delegato | | | Bilancio di previsione. |
| - sensibilizzazione sulle tematiche | | | | annuale. |

| dell'etica e della legalità, - contenuti, finalità e adempimenti previsti dal PTPC e dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali; 2) Formazione di livello specifico rivolta a soggetti individuati dai Dirigenti delle rispettive Aree; 3) Formazione specifica per il Responsabile della prevenzione della corruzione e per i | | |
|---|--|--|
| della prevenzione della corruzione e per i dipendenti coinvolti nel processo di prevenzione; 4) formazione nei confronti della parte politica per una maggiore conoscenza dei fenomeni e dinamiche corruttive. | | |

11) Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali

<u>Fonti normative</u> art. 1, commi 9 e 28, L. 190/2012 Art. 24, comma 2, D.Lgs. 33/2013

Descrizione della misura

Con il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" (convertito con legge n.5/2012) e con il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese" (convertito in Legge n. 134/2012) sono state apportate rilevanti modifiche alla legge 7.8.1990 n. 241 in relazione alla disciplina del termine di conclusione del procedimento, attraverso la previsione di un potere sostitutivo per il caso di inerzia del funzionario responsabile.

La Giunta Comunale, con delibera n. 205 del 3.11.2020 ha aggiornato ed individuato il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo in caso di inerzia.

Il responsabile munito del potere sostitutivo è tenuto, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Anche la Legge 190/2012 è intervenuta sulla questione relativa alla tempistica procedimentale e, considerata l'inerzia dell'amministrazione nel provvedere quale elemento potenzialmente sintomatico di corruzione e illegalità, ha rafforzato l'obbligo in capo agli enti di monitorare il rispetto dei termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei procedimenti e di eliminare tempestivamente le anomalie riscontrate.

In base alle disposizioni del D.Lgs. 33/2013 le pubbliche amministrazioni sono, inoltre, tenute a pubblicare i risultati del monitoraggio nel sito web istituzionale.

| AZIONI | RESPONSABILI | PROCEDIMENTI INTERESSATI | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE |
|---|---|-----------------------------|---|
| Monitoraggio costante del rispetto dei termini procedimentali, con rendicontazione semestrale: - del numero di procedimenti amministrativi conclusi in ritardo o per i quali è scaduto il termine, rispetto al totale dei procedimenti dello stesso tipo conclusi nel semestre; - delle motivazioni del ritardo; - delle iniziative intraprese per eliminare le anomalie. | Dirigenti | Tutti | < 15 luglio per 1. semestre < 15 gennaio per 2. semestre |
| Pubblicazione dei risultati del monitoraggio effettuato sul sito web istituzionale. | Responsabile della Prevenzione della Corruzione | Tutti | Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la rendicontazione semestrale |

12) Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Descrizione della misura

Secondo il PNA, le pubbliche amministrazioni devono pianificare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità e, dunque, devono valutare modalità, soluzioni organizzative e tempi per l'attivazione di uno stabile confronto.

A tal fine saranno programmate giornate informative sul tema della legalità rivolte alla cittadinanza e avviato un lavoro di predisposizione protocolli di legalità e formazione ai giovani sull'antimafia e la cultura della legalità.

Attuazione della misura

| AZIONI | RESPONSABILI | PROCEDIMENTI INTERESSATI | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Organizzazione di giornate informative sul tema della legalità rivolte alla cittadinanza e in particolare ai giovani e avviato un lavoro di predisposizione protocolli di legalità e formazione ai giovani sull'antimafia e la cultura della legalità, anche in collaborazione o con il Patrocinio ad iniziative promosse da Associazioni che operano sul territorio. | Sindaco, Giunta Comunale, Dirigenti | | 2021-2022-2023 |

13) Adempimenti in materia di trattamento dei dati personali

Descrizione della misura

In ottemperanza al Regolamento Europeo n. 679/2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018, il Comune di San Vincenzo ha attuato quanto previsto dalla normativa europea. In particolare si è provveduto a:

- nominare il DPO esterno all'Ente con successiva comunicazione al Garante per la Privacy;
- elaborare il documento contenente i registri per il trattamento dei dati;
- aggiornare il sito istituzionale mediante l'inserimento di un'apposita sezione riguardante la privacy;
- stipulare contratti con i soggetti esterni che trattano i dati per conto del Comune.

Tutto il personale dipendente, infine, ha effettuato un corso base in materia di gestione e tutela dei dati personali.

9.0 MISURE ULTERIORI

9.1 Misure di prevenzione nei rapporti con i cittadini e le imprese

Costituisce - tra le altre - misura idonea a prevenire i fenomeni di corruzione, nei rapporti con i cittadini e le imprese **la comunicazione di avvio del procedimento.** Il Comune comunica al cittadino, imprenditore, utente, che chiede il rilascio di un provvedimento autorizzativo, abilitativo, concessorio, oppure qualsiasi altro provvedimento o atto, il nominativo del Responsabile del Procedimento, l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti e dello stato del procedimento, il termine entro il quale sarà concluso il procedimento; inoltre l'e-mail e i riferimenti nel sito internet del Comune circa il nominativo del soggetto sostituto nell'espletamento/conclusione del procedimento amministrativo qualora non concluso all'atto della scadenza stabilita per legge o per regolamento, con competenza all'adozione del relativo provvedimento espresso.

9.2 La strategia di prevenzione come "work in progress"

La strategia di prevenzione non può che costituire oggetto di continuo sviluppo ed evoluzione e deve modificarsi ed adattarsi alle esigenze via via emergenti nell'amministrazione.

9.3 Azioni specifiche

Poiché il PTPC costituisce uno strumento dinamico soggetto ad aggiornamento annuale, si individuano le seguenti specifiche azioni :

| AZIONI | SOGGETTI RESPONSABILI | TEMPISTICA DI ATTUAZIONE | PROCESSI INTERESSATI | EVENTUALI RISORSE |
|---|--|-----------------------------|---|----------------------|
| Controlli regolarità amm.va | | | | |
| Controlli interni sugli atti amministrativi Regolamento comunale Del. C.C. n. 3/2013 | Segretario Comunale-gruppo di lavoro | Ogni sei mesi | Estratti a campione tra gli atti redatti nel semestre di riferimento | |
| Gestione del rischio | | | | |
| Aggiornamento mappatura dei processi al fine di una aggiornata valutazione dei rischi e per la attuazione delle misure in materia di trasparenza in attuazione metodologia del PNA 2019 | Segretario - Dirigenti – gruppo di lavoro | Entro 31 luglio 2021 | Tutti | |

| Segretario Generale | 31 maggio 2021 | Gare /appalti /lavori forniture servizi |
|--|---|--|
| Segretario - Dirigenti – Responsabili di procedimento | 31 maggio 2021 | Gare /appalti /lavori forniture servizi |
| Segretario - Dirigenti – Responsabili di procedimento | 31 luglio 2021 | Gare /appalti /lavori forniture servizi |
| | | |
| Dirigente aera affari g.li urbanistica- garante comunicazione | Attività continua | |
| Segretario Generale - RPCT | 2021-2022-2023 | |
| | Segretario - Dirigenti – Responsabili di procedimento Segretario - Dirigenti – Responsabili di procedimento Dirigente aera affari g.li urbanistica- garante comunicazione | Segretario - Dirigenti – Responsabili di procedimento Segretario - Dirigenti – Responsabili di procedimento Dirigente aera affari g.li urbanistica- garante comunicazione Attività continua |

10.0 SEZIONE TRASPARENZA

MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA (ex Piano della Trasparenza e Integrità)

10.1 L'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

La legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha individuato nel principio di trasparenza un asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e la diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In attuazione della delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, disciplinato l'istituto dell'accesso civico.

La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (D.Lgs. 97/2016, nel modificare il D. Lgs. 33/2013 e la Legge 190/2012) comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non siano oggetto di un separato atto, ma parte integrante del PTPC come "apposita sezione" che contenga soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e informazioni previsti dalla normativa vigente.

10.2 LA TRASPARENZA: CHE COS'È

In via generale, occorre sottolineare che la trasparenza assolve ad una molteplicità di funzioni;

oltre ad essere uno strumento per garantire un controllo sociale diffuso ed assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, assolve anche ad un'altra importantissima funzione: è uno strumento volto alla promozione dell'integrità, allo sviluppo della cultura della legalità in funzione preventiva dei fenomeni corruttivi.

Secondo il Decreto legislativo n. 33/2013, la trasparenza è intesa infatti come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza dunque favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni ed è funzionale a:

- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità attraverso l'emersione delle situazioni in cui possono annidarsi forme di illecito e di conflitto di interessi e la rilevazione di ipotesi di cattiva amministrazione;
- assicurare la conoscenza dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative, nonché delle loro modalità di erogazione;
- sottoporre a controllo diffuso il ciclo di gestione della *performance* per consentirne il miglioramento;
- favorire un rapporto diretto tra la singola amministrazione e il cittadino.

La trasparenza viene così a rivestire un ruolo fondamentale nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa.

10.3 I PRINCIPALI ISTITUTI DEL D.LGS. 33/2013 -L'ACCESSO CIVICO

Il D.Lgs. n.33/2013 è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza.

Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico (art. 5).

Le principali innovazioni del D.lgs n. 33/2013 sono costituite da:

- Individuazione degli obblighi di trasparenza e modalità di realizzazione;
- l'individuazione del Responsabile per la trasparenza;
- l'introduzione dell'istituto dell' "Accesso civico";
- Individuazione di atti e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

La trasparenza è quindi realizzata attraverso la pubblicazione, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni, di dati, informazioni e documenti, in conformità a peculiari specifiche e regole tecniche cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Il novellato art. 5 del D.Lgs. 33/2013, ha disciplinato anche un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

A norma del novellato art 5 del D.Lgs.33/2013 si distinguono due diversi tipi di accesso:

- A.a) L'accesso civico in senso proprio, è disciplinato dall'iart.5 comma 1 D.Lgs.33/2013, che riguarda l'accessibilità ai documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di legge o di regolamento o la cui efficacia legale dipende dalla pubblicazione.
- A.b) L'accesso civico " potenziato-generalizzato" è disciplinato dall'art.5 comma 2, per cui "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis".

Alle forme di accesso sopra descritte continua ad affiancarsi, essendo sorretto da motivazioni e scopi diversi, il diritto di accesso di cui alla L.241/90, come disciplinato dalla stessa legge e dallo specifico regolamento in materia.

Le modalità organizzative di utilizzo di ambedue le forme di accesso civico, semplice e generalizzato, sono disciplinate nell'apposito regolamento

(https://trasparenza.comune.sanvincenzo.li.it/archivio19 regolamenti 0 7700.html)

10.4 MISURE ORGANIZZATIVE E OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Il sito web istituzionale

Il Comune è dotato di un sito web istituzionale, visibile al link http://www.comune.san-vincenzo.li.it nella cui home page è stata collocata la sezione denominata "Amministrazione trasparente", all'interno della quale sono pubblicati i dati, le informazioni e i documenti ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La sezione è organizzata e suddivisa in sotto-sezioni nel rispetto delle specifiche strutturali stabilite nell'Allegato al D. Lgs. 33/2013 intitolato "Struttura delle informazioni sui siti istituzionali".

La nuova sezione è stata realizzata fin dal 2013 ed ha comportato una riorganizzazione delle informazioni già contenute nel sito istituzionale, sia direttamente nella precedente Sezione – *trasparenza* – *merito* e *valutazione*, sia in specifiche sezioni ed è in continuo aggiornamento e implementazione.

Nel sito istituzionale vi sono sempre state ulteriori sezioni di libero accesso volte a garantire la trasparenza quali:

- Archivio degli atti amministrativi (Delibere del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale, Determine Dirigenziali, pratiche edilizie, ordinanze sempre in vigore);
- S.I.T. Sistema Informativo Territoriale, nell'ambito della quale vi è il libero accesso ai più importanti atti in materia urbanistica.

I DATI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

I documenti/dati oggetto di pubblicazione sono indicati nell'allegato __ "Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti - Attuazione del D.Lgs. 33/2013, avuto riguardo all'ambito soggettivo di applicazione e fermo restando che l'obbligo sussisterà anche per atti non ricompresi nell'elenco, se dovuto.

Sono inoltre e comunque fatti salvi gli adeguamenti che si renderanno necessari per conformare la sezione ai modelli, agli standard e agli schemi approvati con successive disposizioni attuative o di modifica della normativa vigente.

Ciascuna Area del Comune, rispetto alle materie di propria competenza, ha l'obbligo di trasmettere i dati, atti, documenti e provvedimenti da pubblicare sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente", secondo le modalità e contenuti definiti dalle normative vigenti.

A tal riguardo si sottolinea che l'articolo 43, comma 3, del D.Lgs. 33/2013 prevede che "i Dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

QUALITÀ DELLE PUBBLICAZIONI

La pubblicazione di dati, informazioni e documenti obbligatori nella sezione "Amministrazione Trasparente" deve avvenire nel rispetto dei criteri generali individuati dall'A.N.AC. - Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche e di seguito evidenziati:

- **Completezza**: la pubblicazione deve essere esatta, accurata in forma chiara e semplice, tale da essere facilmente comprensibile al soggetto che ne prende visione; i dati devono essere completi nel loro contenuto e degli allegati costituenti parte integrante e sostanziale dell'atto con l'indicazione della loro provenienza e previa attestazione di conformità all'originale in possesso dell'amministrazione;
- Aggiornamento e archiviazione: i dati devono essere pubblicati tempestivamente con modalità tali da consentirne la indicizzazione, la rintracciabilità tramite motori di ricerca ed il loro riutilizzo. La decorrenza, la durata delle pubblicazioni e la cadenza temporale degli aggiornamenti sono definite in conformità a quanto espressamente stabilito da specifiche norme di legge e, in mancanza, dalle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013.
- Dati aperti e riutilizzo: I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono resi disponibili in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili secondo quanto prescritto dall'art. 7 del D.Lgs. 33/2013 e dalle specifiche disposizioni legislative ivi richiamate, fatti salvi i casi in cui l'utilizzo del formato di tipo aperto e il riutilizzo dei dati siano stati espressamente esclusi dal legislatore.
- Trasparenza e privacy: E' garantito il rispetto delle disposizioni del RE 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018, in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 1, comma 2, e 4, comma 4, D.Lgs. 33/2013: "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione".

Spetta ai singoli Dirigenti definire, con i propri referenti eventualmente individuati, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, fermo restando che le modalità, la tempistica, la frequenza ed i contenuti dei documenti e dei dati da trasmettere di propria competenza, sono di seguito sinteticamente riportate:

PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PIANO

Soggetti

All'attuazione del Piano e della Sezione Trasparenza in particolare concorrono i seguenti soggetti:

• i Dirigenti dell'ente:

Sono responsabili del procedimento di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge e dai regolamenti; ad essi spetta infatti il compito di partecipare all'individuazione, all'elaborazione ed alla pubblicazione delle informazioni sulle quali assicurare la trasparenza nonché all'attuazione delle iniziative di loro competenza.

Garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

I Dirigenti sono altresì responsabili della trasmissione dei dati (ovvero della loro immissione in una banca dati informatica o in un archivio), qualora l'attività del Servizio di riferimento consista nella comunicazione di dati ad un altro Servizio incaricato della pubblicazione, come nel caso del Comune di San Vincenzo.

All'interno di ogni settore il Dirigente per gli adempimenti previsti potrà individuare uno o più referenti, il cui nominativo dovrà essere comunicato tempestivamente al Responsabile della trasparenza.

• il Responsabile per la Trasparenza:

Controlla l'attuazione del Piano e segnala all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV)/Nucleo di Valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Provvede all'aggiornamento del Piano e a tal fine, formula le necessarie direttive ai responsabili di servizio, promuove e cura il coinvolgimento dei servizi dell'ente, avvalendosi del supporto di tutti i responsabili di servizio.

l'O.I.V.

L'Organismo di Valutazione esercita un'attività di impulso, nei confronti degli organi politici e del responsabile della trasparenza per la elaborazione del Piano e verifica altresì l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza (Delibera CIVIT ora ANAC n.2/2012).

• I dipendenti dell'Ente assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Modalità per l'aggiornamento delle pubblicazioni

Per l'aggiornamento delle pubblicazioni nella sezione Amministrazione Trasparente, si applicano le disposizioni sottoriportate e ove non siano previsti specificamente termini diversi, fatti salvi gli eventuali chiarimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni indicate all'art. 2, comma 2, L. 241/90, in relazione al termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Aggiornamento "tempestivo"

Quando è prescritto l'aggiornamento "tempestivo" dei dati, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene al momento in cui il dato si rende disponibile.

Aggiornamento "trimestrale-semestrale"

Quando prescritto l'aggiornamento "trimestrale" o "semestrale", la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o del semestre.

Aggiornamento"annuale"

In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di trenta giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza è, in primo luogo, affidato ai dirigenti dell'Ente, che vi provvedono costantemente in relazione al Servizio di appartenenza oltreché al Responsabile per la Trasparenza, i cui compiti principali sono quelli di controllare l'attuazione e l'aggiornamento del Piano e delle singole iniziative.

L'Organismo di Valutazione attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.

11.0 PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E CICLO DELLA PERFORMANCE

Il Piano della Performance è un documento programmatico in cui sono esplicitati gli obiettivi specifici, gli indicatori e i valori attesi, riferiti ai diversi ambiti di intervento. Il Piano è l'elemento cardine del processo di programmazione e pianificazione, prodotto finale dei processi decisionali e strategici definiti dagli organi di indirizzo politico e punto di partenza e di riferimento per la definizione, l'attuazione e la misurazione degli obiettivi e per la rendicontazione dei risultati.

La lotta alla corruzione/ illegittimità/illegalità dell'azione amministrativa rappresenta un obiettivo strategico del Piano della Performance, che l' Ente attua con le misure e azioni previste nel PTPC.

La verifica riguardante l'attuazione delle misure di prevenzione previste all'interno del Piano del Piano e la relativa reportistica costituiranno altresì elementi di controllo sullo stato di attuazione del PEG per l'anno di riferimento ed indice di Performance organizzativa ai sensi e per gli effetti del D.lgs 74/2017

12.0 MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO

L'attività di monitoraggio finalizzata alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione, anche in vista degli aggiornamenti annuali e di eventuali rimodulazioni del PTPC, è attuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e dagli altri soggetti coinvolti nel processo di gestione del rischio.

L'attività di controllo è garantita anche attraverso la relazione annuale, che il responsabile munito del potere sostitutivo è tenuto, entro il 30 gennaio di ogni anno, a comunicare all'organo di governo, relativamente ai procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

Il responsabile della prevenzione della corruzione dà conto dello stato di attuazione del Piano e delle misure assegnategli **entro il 31 gennaio**, attraverso la redazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano medesimo e riferisce sull'attività svolta ogniqualvolta lo ritenga opportuno o l'organo di indirizzo politico ne faccia richiesta.

I Dirigenti/responsabili, al fine di consentire al Responsabile della prevenzione della corruzione di predisporre la relazione da inoltrare all'organo di indirizzo politico, cosi come previsto dalla Legge n.190/2012, sono tenuti a fornire al Responsabile in qualsiasi momento lo richieda e **di norma entro il 31 ottobre di ogni anno** uno specifico *report* sulle attività a rischio di corruzione nel quale saranno evidenziati in particolare:

- a) La pubblicazione di procedimenti standardizzati;
- b) Il rispetto dei tempi procedimentali;
- c) Le eventuali anomalie riscontrate nello svolgimento dell'iter dei procedimenti;
- d) Le azioni correttive intraprese e/o proposte;
- e) Le verifiche effettuate circa la possibilità di attuare la rotazione degli incarichi.

In ragione della connessione tra PTPC e obiettivi del ciclo della *performance*, l'attività di monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano è altresì effettuata in occasione delle verifiche periodiche inerenti il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano Esecutivo di Gestione.

Il Piano per la Prevenzione della Corruzione comprendente la Sezione relativa alla trasparenza è pubblicato all'interno della apposita sezione "Amministrazione trasparente", accessibile dalla home page del portale del Comune.